ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 17

Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione

Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si' osservano le norme in vigore.

I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Terzo — Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-17-assegnazione-del-personale-della-giustizia-militare-ai-tribunali-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it